



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE PROT. N. 12664 REP. N. 416 DEL 22 LUGLIO 2019

Oggetto: D.M 13 febbraio 2018, n. 935. D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272 e sm.i. Rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto viticolo. Campagna vitivinicola 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE N. 12664/416

DEL 22 LUGLIO 2019

- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda tra l'altro il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e lo schedario viticolo;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda tra l'altro il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- .VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- RILEVATO che la succitata legge stabilisce all'articolo 69 il sistema sanzionatorio per violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;
- VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 15 dicembre 2015, n. 12272 relativo alle "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";
- VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 gennaio 2017, n. 527 relativo a "Integrazione e modifica del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272 recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";
- VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 febbraio 2018, n. 935 relativo alla "Modifica del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272 recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE N. 12664/416

DEL 22 LUGLIO 2019

che modifica ed integra il Capo II del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272 "Autorizzazione per i nuovi impianti";

- VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6638 del 14 dicembre 2018 concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – Annualità 2019, con il quale è stabilita per l'annualità 2019 una superficie di 6602 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2018 ed integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2018 ed oggetto di rinuncia;
- VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 456/DECA/9 del 21.2.2018 concernente la modifica dei criteri di priorità per il rilascio autorizzazioni di nuovo impianto viticolo per l'annualità 2018 e successive;
- VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 212/DECA/3 del 29.01.2019 concernente la modifica della superficie massima richiedibile per il rilascio autorizzazioni di nuovo impianto viticolo per l'annualità 2019 e successive;
- VISTA la circolare AGEA n. 12599 del 14 febbraio 2019 relativa a "Disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15 dicembre 2015, del DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA la comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del turismo n. 11543 del 4 luglio 2019 con la quale, sulla base dell'esito istruttorio, invia l'elenco regionale delle aziende alle quali concedere le autorizzazioni di nuovo impianto viticolo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE N. 12664/416

DEL 22 LUGLIO 2019

- RILEVATO** che il succitato elenco include beneficiari che, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272, possono avvalersi della possibilità di rinunciare senza incorrere in sanzioni all'autorizzazione concessa in quanto sono autorizzate superfici inferiori al 50% della superficie richiesta;
- PRESO ATTO** che, ai sensi della circolare AGEA, Area Coordinamento, n. 0012599 del 14/02/2019, il numero e la data della presente Determinazione di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di vigneti verranno caricati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che tale data corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;
- EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'articolo 9 del DM 12272/2015 e s.m.i. la presente determinazione sarà pubblicata sul BURAS e che tale pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende assegnatarie;
- DATO ATTO** che le autorizzazioni in questione avranno validità per 3 anni dalla data di rilascio come previsto dall'articolo 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1308/2013;
- RICORDATO** che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.;
- RICORDATO** che, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto MiPAAFT n. 12272/2015 e s.m.i., il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
- EVIDENZIATO** che devono essere fornite le relative prescrizioni tecniche ai beneficiari ai quali sono assegnate le autorizzazioni di nuovo impianto viticolo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE N. 12664/416

DEL 22 LUGLIO 2019

DETERMINA

- ART. 1 E' approvato l'elenco delle aziende, di cui all'allegato A, alle quali è rilasciata la relativa autorizzazione per il nuovo impianto di viti per uva da vino, per la superficie riportata nel predetto elenco.
- ART. 2 Alle aziende alle quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data possibilità di rinunciare entro 30 giorni dalla data della presente determinazione, che costituisce termine di rilascio delle autorizzazioni, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN da AGEA.
- ART. 3 La superficie non assegnata nel 2019 a seguito delle rinunce è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva.
- ART. 4 Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio a partire dalla data della presente determinazione dell'elenco delle aziende di cui all'articolo 1.
- ART.5 I beneficiari sono tenuti, entro 60 gg dall'avvenuto impianto, a dare la relativa comunicazione al Servizio competente per Territorio dell'Agenzia ARGEA per le opportune verifiche.
- ART. 6 Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.;
- ART. 7 Ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 69, comma 3 e comma 4 il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE N. 12664/416

DEL 22 LUGLIO 2019

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015 sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni

ART. 8 Sono approvate le prescrizioni tecniche per i beneficiari delle autorizzazioni di nuovo impianto viticolo di cui all'allegato B.

ART. 9 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE N. 12664/416

DEL 22 LUGLIO 2019

- ART. 10 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.
- ART. 11 La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce notifica per le aziende beneficiarie.

Il Direttore del Servizio

Salvatorica Addis

C. MURA